Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Servizio fitosanitario federale SFF

Domanda di autorizzazione di una deroga all'obbligo del passaporto fitosanitario per il trasferimento di merci con l'obbligo del passaporto fitosanitario all'interno della Svizzera[1], rispettivamente per l'importazione di merci con l'obbligo del passaporto fitosanitario dall'UE in Svizzera[2] (non allo scopo di ottenere lo status passaporto fitosanitario)

Il Servizio fitosanitario federale SFF può autorizzare deroghe all'obbligo del passaporto fitosanitario per determinati scopi. Il presente modulo va utilizzato per chiedere l'autorizzazione per il trasferimento / l'importazione di merci con l'obbligo del passaporto fitosanitario che non sono destinate a ottenere lo status fitosanitario per la messa in commercio con il passaporto fitosanitario[3].

Richiedente	
Nome, cognome:	Azienda / Organizzazione:
Via:	NPA e luogo:
Tel.:	E-Mail:
Scopo del trasferimento (segnare con una crocetta la risposta corrispondente)	
☐ Conservazione di risorse fitogenetiche direttamente minacciate: → ☐ uso finale privato ☐ uso finale commerciale/professionale ☐ per una collezione ☐ Ricerca ☐ Diagnosi ☐ Scelta varietale e programmi di selezione ☐ Formazione ☐ Serie difficoltà nell'approvvigionamento di una merce	
Durata auspicata dell'autorizzazione (max. 1 anno)	
dal: al:	
Dati sulle merci con l'obbligo del passaporto fitosanitario	
Nome(i) botanico(i) [famiglia e specie, varietà/accessione facoltativa; eventualmente come allegato alla domanda]:	
Tipo di materiale (piante intere, nesti, portainnesti, sementi, ecc.):	
Provenienza(e) / luogo(ghi) di produzione [indicare Paese, Cantone e luogo]:	
Quantitativo previsto da trasferire (nell'arco del periodo di validità dell'autorizzazione):	

[1] In virtù dell'art. 62 dell'ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV (RS 916.20)
[2] In virtù dell'art. 39a dell'ordinanza sulla salute dei vegetali OSalV (RS 916.20)
[3] Il materiale non deve essere trasferito in una particella omologata nell'ambito del passaporto fitosanitario.

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Servizio fitosanitario federale SFF
Schwarzenburgstrasse 165, 3003
Berna Tel. +41 58 462 25 50
phyto@blw.admin.ch
www.pflanzengesundheit.ch

Tipo di cessione (segnare con una crocetta la risposta corrispondente)
☐ ordine tramite canale di comunicazione a distanza (Internet, telefono, e-mail, catalogo, ecc.) ☐ fornitura della merce a mezzo posta o servizio di corriere ☐ fornitura della merce da parte del richiedente o del fornitore stesso ☐ ritiro della merce direttamente da parte del destinatario
Luogo(ghi) di destinazione delle merci (dove vengono trasferite le merci?)
☐ Destinatari in tutta la Svizzera ☐ Destinatari in determinate regioni/determinati Cantoni della Svizzera [indicare regione/Cantone]: ☐ Un determinato destinatario [indicare nome, indirizzo, luogo ed ev. nome della particella]:
Altre indicazioni / osservazioni
Ev. riferimento della fattura:
Luogo e data: **Firma:** (firma digitale accettata)

Inoltrare la domanda a: Servizio fitosanitario federale SFF, Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure via e-mail a phyto@blw.admin.ch

Il trattamento della domanda richiede una quindicina di giorni feriali. Le merci possono essere trasferite / importate soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione eccezionale (l'autorizzazione deve scortare la merce durante il trasferimento / l'importazione). Per il rilascio dell'autorizzazione eccezionale, conformemente all'ordinanza sulle tasse UFAG (RS 910.11), al richiedente viene fatturato un importo di 50 franchi.